

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione coordinata e continuativa

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna riconducibili alle seguenti tipologie:

- Incarichi libero professionali,
- Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
- Incarichi di collaborazione occasionale,

Il fine è quello di garantire uniformità alle procedure seguite per la formalizzazione degli stessi, nonché il relativo regime di pubblicità e trasparenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatte salve le norme per l'acquisizione di consulenza tramite la stipula di idonea convenzione tra Enti, secondo quanto disciplinato dai CCNL del Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente Regolamento costituisce il riferimento organizzativo per tutti i Responsabili delle strutture aziendali nell'espletamento delle rispettive funzioni e competenze al fine di addivenire ad un corretto e puntuale conferimento degli incarichi professionali.

Art. 2 (Ammissibilità degli incarichi)

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo utilizza e valorizza in via prioritaria le risorse professionali interne e pertanto l'avvio di collaborazioni esterne deve tener conto, in via prioritaria, delle professionalità esistenti in Azienda e deve essere altresì preceduto da iniziative volte ad attivare convenzioni tra Enti di cui all'art. 1 comma 3.

Ogni anno l'Azienda predispone, in sede di Budget, un piano dettagliato nel quale vengono definite le figure professionali esterne che nell'arco di un periodo limitato dovrebbero assumere eventuali incarichi professionali

Il ricorso a collaborazioni esterne può essere disposto, ai sensi dell'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/01 e s.m.i e per ultimo D. L. 112/2008 convertito in L. 133/2008:

- a) per esigenze, temporanee, cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi di incarichi di professionalità non presenti nell'organico dell'Azienda e contraddistinti da una comprovata competenza specifica e autonomia nello svolgimento degli incarichi stessi;

- b) per fronteggiare carenze di personale dipendente e per periodi limitati;
- c) per materie di particolare delicatezza, situazioni di urgenza, di emergenza, di sicurezza pubblica o di salute pubblica, inerenti i compiti istituzionali dell'Ente e opportunamente attestate dal Dirigente Responsabile, per cui non sia possibile o sufficiente l'apporto del personale interno;
- d) per attività progettuali finanziate da enti pubblici o privati in cui è previsto l'utilizzo di libero-professionisti per la realizzazione dei progetti.

L'attribuzione degli incarichi è disposta tenuto conto della disponibilità finanziaria, della previsione nella contrattazione di budget, della dimostrazione della ricorrenza delle fattispecie descritte al comma 2 e dei motivi che inducono a scegliere il consulente attestati dal Dirigente del Servizio competente. Occorre altresì sia acquisito, fatte salve situazioni straordinarie ed imprevedibili, il parere della Direzione Strategica di afferenza.

Art. 3 (Caratteristiche degli incarichi)

L'incarico libero-professionale è caratterizzato dall'assenza di vincoli di subordinazione e pertanto non è previsto l'affidamento a collaboratori esterni di compiti di gestione e di rappresentanza dell'ASL, fatte salve specifiche situazioni connesse all'incarico e disciplinate dal relativo contratto.

L'ASL pur nel rispetto dell'autonomia professionale del collaboratore, potrà determinare tempi e modalità di svolgimento dell'incarico anche alla luce dell'eventuale coordinamento con l'attività di soggetti dipendenti dell'Azienda, e nello stesso tempo, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati, verificare e controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate al collaboratore esterno.

Non è consentito ai collaboratori esterni accedere al Servizio Mensa allo stesso trattamento economico fissato per i dipendenti ASL. Potrà invece essere previsto nel disciplinare d'incarico un apposito rimborso spese, qualora ne ricorrano i presupposti ravvisati dal Dirigente Responsabile proponente l'incarico da conferire.

Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali possono essere affidati esclusivamente a soggetti in regola con il possesso di tale requisito. In casi del tutto eccezionali, valutati direttamente dalla Direzione Strategica, è consentita la proroga o il rinnovo dell'incarico di cui trattasi per una durata di norma non superiore all'incarico stesso. Per gli incarichi finalizzati all'attuazione di progetti è prevista la possibilità di proroga fino alla conclusione del progetto che deve comunque essere garantito entro i termini previsti, salvo documentati ritardi indipendenti dalla volontà del Responsabile del Progetto.

Art. 4 (Modalità di scelta)

La scelta del collaboratore e/o libero professionista è a discrezione dell'azienda in relazione alla tipologia degli incarichi da conferire, allo scopo devono essere emanati

appositi avvisi secondo il profilo e la disciplina e/o l'indicazione della specifica competenza richiesta, come previsto dalla normativa in materia.

Nel caso in cui l'incarico da conferire sia caratterizzato da rapporto fiduciario «*intuitu personae*», la scelta dovrà essere adeguatamente motivata e documentata, da parte del Dirigente proponente, allegando il curriculum dell'esperto prescelto.

Art. 5 (Compensi)

Tenuto conto delle tariffe professionali esistenti, i compensi saranno commisurati all'oggettiva entità della prestazione, entro i limiti in uso presso l'Azienda e secondo gli accordi tra le parti.

Nel caso in cui l'oggetto dell'incarico sia legato ad un determinato risultato complessivo può essere stabilito un compenso forfettario per l'intera consulenza/prestazione, che può essere corrisposto in due o più soluzioni, secondo quanto indicato nel disciplinare d'incarico, fermo restando che comunque la liquidazione di ogni soluzione deve essere accompagnata da una sintetica relazione delle attività svolte e degli steps di raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del Responsabile del Servizio/U.O. presso cui è effettuata la consulenza.

Art. 6 (Procedura per il conferimento)

Fatto salvo quanto proposto e validato nel documento di programmazione budget annuale, si dettaglia di seguito l'iter procedurale:

1. In presenza della necessità di acquisizione di professionalità esterne per il manifestarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 2 comma 2, il Responsabile del Servizio/U.O. proponente, previa acquisizione del parere del Direttore del Dipartimento di afferenza nonché della Direzione Strategica di riferimento, dovrà segnalare il fabbisogno attraverso la compilazione di un apposito modulo di richiesta, modulo predisposto e agli atti dell'Area Risorse Umane. (MGP97b-8)
2. Il modulo di richiesta dovrà essere completo in ogni sua parte, compresa l'allegata specifica relazione del Dirigente Responsabile; in caso di incompletezza, sarà restituito all'Ufficio proponente.
3. Tale richiesta dovrà pervenire all'Area Risorse Umane di norma 30 giorni prima dell'inizio previsto per l'attività da parte del collaboratore, salvo casi di urgenza non congruamente prevedibili.
4. E' competente al conferimento degli incarichi di cui trattasi il Direttore Generale che provvederà, sulla base delle esigenze e delle opportune valutazioni, ad adottare di volta in volta apposito atto deliberativo.

Art. 7 (Disciplinare d'incarico)

L'Area Risorse Umane predispone il disciplinare d'incarico (MGP145/1) che dovrà avere i seguenti contenuti:

- indicazione delle **generalità** del contraente e del rappresentante legale dell'Azienda
- oggetto **specifico** dell'incarico
- **luogo/sede** di svolgimento
- **tempi e modalità** di svolgimento dell'incarico
- **durata** dell'incarico
- **corrispettivo** riconosciuto (complessivo, orario o per accesso)

Art. 8 (Modalità di svolgimento dell'incarico)

All'incaricato non è consentito intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico conferito, o che possano determinare conflitti di interesse con l'Azienda.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico al professionista può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici e agli atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basati e risorse hardware e software aziendali e di consultazione dei Dirigenti e del personale degli uffici unicamente in funzione dell'espletamento delle attività oggetto dell'incarico.

Nello svolgimento delle attività di cui trattasi saranno osservate dal collaboratore le norme vigenti e le procedure attivate in Azienda in materia di Privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

In caso di recesso anticipato dal contratto, il collaboratore è tenuto a rispettare i termini di preavviso previsti nel disciplinare d'incarico, di norma fissati in n. 30 giorni.

In caso di mancato preavviso l'ASL può trattenere un importo pari al corrispettivo relativo al periodo di preavviso non dato.

Qualora l'incaricato, ai fini dell'esecuzione dell'incarico affidatogli, non proceda nel termine assegnatogli e/o con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, l'ASL può, con apposito provvedimento amministrativo, revocare l'incarico, previo preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ritorno.

Entro tale termine l'incaricato potrà rimettere le proprie controdeduzioni che saranno valutate dalla Direzione di riferimento.

Art. 9 (Gestione e Controllo)

Il Dirigente proponente l'incarico gestisce il budget: controlla il raggiungimento degli obiettivi del progetto e gli accessi effettuati dal professionista/collaboratore, liquida le fatture nel rispetto dell'impegno di spesa complessivo assunto con la delibera di incarico.

Art. 10
(Disposizioni finali)

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web aziendale (www.asl.bergamo.it)

Vigono per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, le norme applicabili per la disciplina dei contratti e quanto previsto e quanto previsto al TITOLO III “ Del lavoro autonomo” del C.C. (art. 2222 e ss.) entro i limiti – in ogni caso della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.